



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI CROTONE**

**Sezione civile**

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. MICHELE SESSA	Presidente relatore
dott. FILIPPO FAVALE	Giudice
dott. BIANCA MARIA TODARO	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

letta l'istanza proposta da Fraccaroli & Balzan spa  
per la declaratoria di fallimento della società Carbotech srl (già con sede in  
Milano alla Via Imperia n.28) con sede legale in Crotone Via Prestica,

**Udita**

la relazione del giudice designato, esaminata la documentazione allegata  
al ricorso,

**Osserva**

Costituisce questione pregiudiziale stabilire la competenza territoriale di  
questo Tribunale per l'esame della domanda di fallimento;  
subordinatamente, verificare la ricorrenza degli altri requisiti stabiliti  
dall'art. 1 comma 2, paragrafi a) e b) legge fall.

Risulta dalla visura storica camerale, acquisita a seguito delle indagini  
delegate alla Guardia di Finanza di Crotone, che:

- la società ha trasferito la propria sede legale in Crotone Via Prestica,  
con trasferimento iscritto nel Registro Imprese il 24.12.2004;

In punto di diritto, è stata affermata - nel vigore della precedente disciplina,  
tuttavia applicabile anche dopo l'entrata in vigore del D. lgv. 5/2006 - la

presunzione (*juris tantum*, salvo prova contraria) di coincidenza della sede principale dell'impresa con la sua sede legale.

Tale presunzione, si afferma unanimemente, può essere vinta solo dalla prova rigorosa del carattere meramente fittizio o formale di quest'ultima, ovvero dalla diversa ubicazione di tutte le attività di direzione e gestione dell'impresa societaria. Può individuarsi, quindi, con una certa tranquillità la sede principale ed effettiva – ai fini della competenza territoriale del Tribunale – in quella che coincide con il centro propulsivo aziendale e degli affari, ovvero con il luogo in cui si svolge l'attività direzionale.

Non è sufficiente ad integrare tale elemento la prova circa l'ubicazione della sede del complesso produttivo, dello stabilimento, dei beni dell'impresa ovvero ancora del luogo di gravitazione degli affari (cfr. ex multis Cass. 21.3.2003/4206; Cass. Sez. I, 14.9.2004 n. 18535 ord.) anche allo scopo d'impedire eventuali comportamenti, più o meno, artatamente posti in essere per determinare il foro fallimentare "*a scelta della parte*".

Ritiene il Tribunale, infine che ai fini della determinazione del tribunale territorialmente competente per la dichiarazione del fallimento, è ininfluenza il trasferimento della sede legale dell'impresa successivo al verificarsi dello stato di insolvenza. (La S.C. ha affermato tale principio con riguardo a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della modifica dell'art. 9 l. fall. introdotta dall'art. 7 d.lg. 9 gennaio 2006 n. 5, ma rilevando la sintonia con la novella del principio affermato, [\*Cassazione civile, sez. I, 29 aprile 2006, n. 10051\*](#), Soc. Lts c. Fall. Soc. Lts e altro, in *Giust. civ. Mass. 2006, 4*).

Orbene, dalle indagini di P. G. espletate è risultato che:

- la società Carbotech srl (già con sede in Milano alla Via Imperia n.28) con sede legale in Crotone Via Prestica è inesistente, non avendo ivi alcuna sede amministrativa o legale;
- alcuna unità lavorativa o produttiva, né di effettiva amministrazione è stata collocata in Crotone;
- l'ubicazione della sede è presso lo studio del Rag. Leonardo Villirillo, il quale ha dichiarato alla Polizia Giudiziaria di aver provveduto solo

all'elaborazione del bilancio relativo all'anno 2004, mentre per il successivo anno non è stato formato alcun documento contabile;

- l'insolvenza (rilevabile dal mancato pagamento delle fatture emesse dalla società creditrice, che hanno determinato l'emissione del D. I. del Tribunale di Verona n.3463/05) risale al pagamento in acconto della somma di euro 26.000,00# sulla maggior somma dovuta di euro 156.000,00# per la fattura n.1719 del 28.9.2004, oltre la somma già a debito per la fattura scaduta il 30.7.2004;

Allo stato degli atti, in definitiva, mancano gli elementi tipici per ritenere che, a fronte del formale trasferimento della sede legale, sia seguito un effettivo e concreto mutamento territoriale anche del centro amministrativo e direzionale della società e, quindi, per radicare la competenza per territorio di questo Tribunale.

Il difetto del presupposto pregiudiziale, costituito dalla competenza territoriale di questo Tribunale, impedisce l'esame nel merito della domanda ex artt. 6 e 9 lf.

Alla declaratoria d'incompetenza territoriale, rilevabile d'ufficio, stante la speciale natura della fase prefallimentare ed i poteri riconosciuti al Tribunale, consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano competente per territorio, ex art. 9/bis lf.

Letti gli artt. 6, 9 e 9/bis l. f. e artt. 38 e 50 c.p.c.

#### **P.Q.M.**

Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Crotone.

Ordina la trasmissione del fascicolo d'ufficio e di copia della presente sentenza al Tribunale di Milano.

Così deciso in Crotone, il 13.3.2007.

Il Presidente estensore  
Dott. Michele Sessa